

Art. 77 - Requisiti di carattere termico

1. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli esistenti, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della sicurezza delle persone, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 373, al relativo regolamento di esecuzione, alle successive leggi sul contenimento dei consumi energetici, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia di impianti elettrici.

In particolare, nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti o d'inserimento di impianti di riscaldamento in edifici precedentemente sprovvisti, il sindaco può richiedere l'adozione di provvedimenti atti a garantire un adeguato isolamento nelle coperture, nei solai soprastanti vani aperti, nei serramenti, nonché nello stesso impianto termico, qualora già esistente e da ristrutturare

Art. 77 - Requisiti di carattere termico

1. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli esistenti, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della sicurezza delle persone, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge 09/01/1991 n. 10, al relativo regolamento di esecuzione di cui al D.M. 27 luglio 2005, e successive modificazioni ed integrazioni sul contenimento dei consumi energetici, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, le strutture perimetrali portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 cm., non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i cm. 30 e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm. per gli elementi verticali e di copertura, e di cm. 15 per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica ed inerzia termica.

3. I criteri di computo di cui al punto precedente valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e le strade e anche per quanto concerne la sagoma planovolumetrica, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione nazionale e dal Codice Civile.

4. Quanto previsto ai punti precedenti si applica agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione comportanti la modifica delle condizioni climatiche dell'edificio.